

ORDINANZA N° 30 DEL 11/05/2023

OGGETTO: Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente relativa divieto di utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata presso la subfrazione di Mamusi;

IL SINDACO

PRESO ATTO della comunicazione trasmessa in data 10.05.2023 (ns. prot. 56095 del 10.05.2023), dove venivano evidenziati dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione gli esiti delle analisi sulle acque prelevate in data 22.08.2022 presso il punto di campionamento SSR47250 – R.N. Cont. Via Omodeo Fraz. Mamusi - Olbia, da cui emerge la NON rispondenza delle acque per il superamento dei valore dei parametri per **Coliformi Totali ed Escherichia Coli.**

RILEVATO altresì che dalla suddetta nota si evince che le acque di cui trattasi devono ritenersi NON idonee per gli uso potabile come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti quando l'acqua rappresenta l'ingrediente principale (minestre etc), per il lavaggio di frutta e verdura e per l'igiene orale. (provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgsl. 31/01);

RICHIAMATO l' art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" secondo il quale: per acque destinate al consumo umano si intendono quelle trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per gli altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;

VISTA la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell'incolumità pubblica;

VISTO l'Art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che sancisce che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO l'art. 10 del D. Lgs. n. 31/2001 e ss.mm.ii.

VISTE le vigenti leggi in materia;

Tutto ciò premesso:

ORDINA

1. Il divieto dell'utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata nella sub frazione di Mamusi in Olbia in quanto le acque di cui trattasi devono ritenersi NON idonee per gli uso potabile come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti quando l'acqua rappresenta l'ingrediente principale

(minestre etc), per il lavaggio di frutta e verdura e per l'igiene orale. (provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgsl. 31/01);

1. Il presente divieto è valido fino alla comunicazione da parte della ASL n. 2 di Olbia dell'avvenuto ripristino delle condizioni di conformità dell'acqua erogata ai parametri di legge;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa in copia:

- Al Comando di Polizia Municipale;
- Alla Società Abbanoa Spa sede di Olbia;
- All'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia;
- Agli organi di stampa per la diffusione alla cittadinanza;
- Al Ced del Comune di Olbia per la pubblicazione sul Sito Istituzionale dell'Ente;
- All'Ufficio Messi Comunali per provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

Olbia,

IL SINDACO Settimo Nizzi

Atto firmato digitalmente